

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

#### **ART. 67 IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore o uguale a € 12,00 (dodici euro) con riferimento ad ogni periodo d'imposta e per ciascun tributo, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **ART. 68 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

1. E' possibile inoltrare richiesta di rateazione, per importi ordinari o in accertamento superiori a € 500,00 esclusivamente in caso di sussistenza di una situazione di temporanea difficoltà economica, che deve essere adeguatamente motivata dal contribuente. La richiesta di rateazione è concessa fino ad un massimo di dieci rate mensili.

L'utente decade dalla dilazione di pagamento nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

2. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 1,5 punti percentuali, gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

3. Qualora l'importo da riscuotere sia pari o superiore a € 10.000,00 la rateazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La garanzia fideiussoria è necessaria anche per la concessione della rateazione di importi inferiori qualora il richiedente, oltre al debito per il quale è richiesta la rateazione, abbia nei confronti del Comune ulteriori debiti, di qualunque natura, o non abbia in precedenza adempiuto nei termini stabiliti ad obblighi di pagamenti rateali, tributari e non tributari, a favore del Comune.

3. In caso di mancato pagamento, alla scadenza, di due rate consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) eventuali successive analoghe richieste da parte del contribuente non potranno più essere accolte.

3. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso annuo previsto dall'art. 9 del D.lgs 26.2.1999 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 69 CONTENZIOSO**

Contro gli avvisi di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento di riscossione coattiva oppure che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso